



and a	1
REPUBBLICA ITALIANA	Cr
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	R4
Tribunale di Udine, sezione civile, collegio per le controversic societario	
inanziarie, composto dai sigg. Magistrati	
Dott: Gianfranco Pollizzoni Presidente	
Dott. Francesco Venier Giudice relatore	
Dort, Andrea Zullani Gludice	
unito nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2007 ha promunciat	5
seguente	
SENTENZA	
ella causa civile di primo grado iscritta al nº 3795/04 del R.A.C.C. in dat	n
O luglio 2004, iniziata con atto di citazione notificato in data 27 e 28 lugli	- 1
004 (Cron. nº 12348 U.N.: P. del Tribunale di Udine)	
<b>d</b> a	
COR	i
rocuratori avvocati Augusto Truzzi del Foro di Trieste e Giovanni Franc	ai
el Foro di Parma, elettivamente domiciliati in Udine presso lo stud	
icil'avvocato Severino Lodolo, per procure speciali in calce all'atto	
itazione,	
a t t o	1
contro	
"Hanca de Composition of the Com	ام
egale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato	
	<b>→</b> }<
William Control of the Control of th	2
e contro	],
	,
PAP N° 379364 R.A.C.C. PAP	1
1	

Sent. Nº 364/07

day. 11 2 1 MAR. 2007

Crond. Nº 3341/07

Report. Nº 699/07

2 1 MAR, 2007

ear 3

Aس، لنز



Oppetio:

mericiaxe;\_\_\_

nin

- OMISSIS-

loro assunzione e per il conferimento al C.T.U. prof. Stofano Miani, dell'incarico di accertare quale fosse il grado di rischio dei titoli acquistati dagli attori, se si trattasse di titoli negoziati fuori dai mercuti regolamentati e quale no fosse il valore residuo. Nel frattempo, era venuta meno la materia del contendoro tra e la Banca Chamballa de la State o ed un tento veniva dichiarato con sentenza parziale pronunciata nella medesima udienza collegiale del 17 giugno 2005, che definiva il giudizio tra dette parti. Nel prosieguo della causa anche Chiamanna la company hanno definito stragiudizialmente la controversia con la Banca Commente a.p.a. e di ciò i procuratori delle parti hanno dato atto anche nell'odierna udienza collegiale del 16 febbralo 2007; i procuratori delle altre parti hanno invece discusso oralmente la controversia, richiamandosi alle conclusioni formulate in ant ed it Tribunate, attesa la particolare complessità della causa, si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 16 comma 5 del d.lv. 17.1.2002 n. 5. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente preso atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra Chiama Dania e de Camana de la Bunca Bunca Un tanto è stato preannunciato dai procuratori di dette parti nelle memorie depositute dopo la conclusione della fase istruttoria della causa ed è stato ribadito nella odierna udienza. Le parti non hanno formulato richieste in ordine alle spese, sicché deve Png. 9 Nº 3795414 R.A.C.C. SUNTUNZA 16.2.1007

#### IL CASO.it

presumerai che l'accordo tra cese intervenuto fuori dal gludizio abbia riguardato anche queste; alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue quindi la integrale compensazione della spese di causa. Analoga soluzione transattiva non è invece intervenuta tra Immo e la reciprocamente proposte du dette parti vanno esaminate nel merito. Non più attuale, a seguito della definizione della posizione di quattro dei cinque originari attori, è la richiesta della banca convenuta di separare dalle altre la causa che riguarda l'unico attore la cui posizione è ancora controversa. L'attore, nelle conclusioni da ultimo precisate, ha chiesto di essere rimesso in termini, qualora il tribunale avesse accolto la eccezione della banca convenuta di decudenza dalla facoltà di replica alla comparsa di contituzione e risposta avversuris. Tale eccezione, invero, non è stata riproposta dopo che si è chiarito che il termine per la replica assegnato dalla banca convenuta con la comparsa di rispostu scadeva nella giornata di domenica e, per regola generale, doveva quindi intendersi prorogato al giorno successivo, in cui l'attore ha notificato la memoria di replica ex art. 6 d.lv. n. 5 del 2003. Nessuma decadenza si è quindi verificata e la domanda formulata dall'attore al punto 2 delle sue conclusioni ha perduto attualità. Lo stesso amore ha invece riproposto la domanda di condanna della banca convenuta ex art. 92 c.p.c., fondata sulla asserifa violazione da parte del procuratore di questa dell'obbligo di leglià e probità processuale sancito dall'art. 88 del codice di rito. MUNTUNEA 16.2.2007 Nº 379M04 R.A.C.C. Try. 10

Mus

La condotta illecita attribuita al procuratore della Manzano sarebbe consistita nell'avere turrato staccato il telefax il 10 e l'11 dicembre 2004, giorni in cui il procuratore attorco avrebbe inutilmente tentaro di notificargli la prima memoria di replica. Il logale della banca convenuta ha giustificato da subito il manoato funzionamento del telefax affermando che l'apparecchio era rotto, e di ciò lo stesso attore ha dato atto nella memoria di replica ex art. 7 comma 2 d.lv. 5/2003, notificuta il 4.2,2005. Indipendentemente dalle cause del mancato funzionamento del fax, la domanda attorca non potrebbe trovare accoglimento: ai sensi dell'ultima parte dell'art. 92 comma 1 c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità può comportare solamente l'obbligo di rimborsare le spese che tale trasgressione ha causato all'altra parte e tali spese non sono state provate dall'attore. Questi ha sostenuto che, nei due giorni in cui il fax del legale della banca convenuta non ha funzionato, il suo procuratore "ha effettuato almeno 10 tentativi di trasmissione via fax", ma questi, non essendo andati a huon fine, non hanno comportato per lui alcun addebito telefonico. Lo stesso convenuto da atto del fatto che la memoria di replica ex art. 6 d.lv. n. 5 del 2003 gli è stata quindi notificata a mezzo di ufficiale giudiziario e cià ha effettivamente comportato un esborso; poiché però nessuna delle parti ha prodotto la cupia notificata della comparsa in questione, non è dato di sapere quale sia stato il costo della notifica e, comunque, le prove orali dedotte in merito dall'attore, che comprendono la giustificazione data la mancata ricezione dell'atto, sono insuscemblii di EINTINZA 16.2.2007 N° 3793/04 R.A.C.C. Pag. 11

termini il legale sambbe venuto meno al suo dovere di lealtà e probliz). Venendo alle questioni di merito, va rilevato che l'atto introduttivo della presente causa, ricalcando una prassi ormai invalsa nelle cause promosse nei confronti degli intermediari finanziari dagli investitori delusi dall'esito dei loro investimenti, si risolve in larga parte nella riproduzione delle norme del d.lv. 24.2.1998 n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito "T.U.F."), e di quello del relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Convob con deliberazione 1.7.1998 n. 11522 (di seguito "reg. Consob"), che si assumono tutte indifferentememe violate, senza cho le pretese violazioni (o, almeno, larga parto di esse) vengano ancorate a concreti elementi di fatto, tali da consentire al convenuto di assolvere all'onere probatorio impostogli dall'art. 23 comma 6 del T.U.P. Solo nella parto finale dell'atto vongono allegate le specifiche circostanzo inerenti il rapporto contrattuale intercorso tra i da cui possono desumersi i concreti addeblti mossi dall'attore all'istituto di credito convenuto. Da quelle allegazioni si ricava che alcune delle contestazioni mosse in via generale a tutti gli intermediari finanziari convenuti non riguardane il

📭o e la Banca (

mancanza della forma scritta prescritta dell'an. 23 comma 1 del T.U.F.: in effetti il contratto "quadro" con il quale l'attore ha affiduto alla bunca

così è per la dedotta nullità del contratto di investimento per

fondare una affermazione di responsabilità del procuratore del convenuto

(se effettivamente il suo apparecchio telefax era rotto, non si vede in che

IL CASO.it



Pog. 12

rapporto intercorso tra 📟

convenuta il mandato per "lu negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la ruccolta di ordini concernanti valori mobiliari" è stato stipulato in forma scritta il 26.5.1994 (doc. 6 di parte convenula) e forma scritta ha assunto anche l'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat per le quali è causa (doc. 18 di parte attrice).

La domanda di accommento della nullità del contratto per mancanza della forma scritta, genericamente proposta da tutti gli originari attori, non può pertanto trovare accoglimento per quamo concerne

La acconda domanda diretta a privare di offetti in radice i contratti di inventimento in obbligazioni Parmulat che è stata proposta in atto di citazione è quella di annullamento dei contratti per errore o per dolo.

Secondo gli attori, la volontà negoziale degli investitori (e tra essi del Duri) sarebbe stata determinata dalla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale del gruppo Parmalat, che dai bilanci risultava in sostanziale equilibrio economico, dalla apparenza di una gestione sociale corretta o quantomeno esente da condone penalmente illecite, dalla apparente esistenza dei controlli interni alle società operati dai collegi sindacali e dei controlli esterni effettuati dalle società di revisione e dalla Consob, dalla pubblicizzata ricorrenza di un raung di discreto livello (BBB-), dalla convinzione che l'intermediario finanziario operasse nel rispetto della normativa a tutela dei consumutori ed in maniera diligente.

Dall'altro lato, essi sarchbero incorsi in un errore essenziale sull'oggetto stesso del contratto (avendo creduto affidabili quelli che invece erano titoli affidabili), ovvero sullu identità dell'oggetto della prestazione e su una qualità determinante della stessa (avendo acquisturo prodotti finanziari privi-

SENTINZA 16.2.2007

Nº 3795/04 R.A.C. Ú.

Pag. 13

Mina



## L CASO.it

dei requisiti richlesti dalla legge anziché debitamente controllati) e, persino, sulla natura stessa del contratto (che non potrebbe qualificarsi come un normale contratto di investimento, in quanto i titoli sarebbero stati il prodotto di una operazione di trulfa ed aggiotaggio e non sarebbero stati soggetti all'andamento del mercato).

Il dolo dell'intermediario non è stato provato ed è ben difficile ritenere che la Banca de la consequencia del gruppo Parmalat in un momento in cui gli operatori ed il mercato (come evidenziato anche dal C.T.U.) attribuivano fiducia alle obbligazioni emesse da quelle società.

Altra questione, e di ben più difficile valutazione, è se all'epuca dell'acquisto del , vi fossero segnali che avrebbero dovuto mettere in allanne gli operatori finanziari, sì da poter loro addebitare in termini di colpa la mancata previsione del successivo defunti: la mera nogligenza o imperizia degli intermediari finanziari non equivale alla coscienza e volontà di trarre in inganno l'investitore che è elemento costitutivo del dolo allegato dall'attore.

Analoghe considerazioni valgono per l'errore sull'oggetto e sulla natura del contratto: sicuramente gli investitori che hanno acquistato obbligazioni Parmalat in epoca prossima al default hanno attribuiro ai titoli qualità che essi non avevano, ma per casere causa di annallamento l'errore deve essere riconoscibile dalla altra parte del contratto, che non era la società emittente (i cui amministratori erano certamente coscienti — o avrebbero dovuto esserio — della reale situazione finanziaria in cui della società e l'intero gruppo versavano), bensì l'intermediario finanziario, ed, ancora una volta,

SENTENZA 16.2.2007

Nº 3795/04 R.A.C.C.

Pag. 14

Misser



la sua consepevolezza dell'errore in cui il cliente era incorso presupponeva una indimostrata conoscenza da parte sua della reale situazione dell'emittente.

Un diverso profilo di errore allegato dall'attore, con specifico riguardo all'acquisto da lui fatto, è quello che concerne l'oggetto del contratto in relazione al fatto che si trattava di obbligazioni che non erano emesse dalla Parmalat Finanziaria italiana, ma da società finanziarie estere, dotate di un capitale sociale irrisorio e prive di patrimonio.

In questo caso, l'errore sarebbe sicuramente determinato dall'intermediario finanziario, in quanto troverebbe origine nella imprecisa indicazione della società emittente sull'ordine di acquisto: la descrizione dei titoli è infatti "Parmalat 5,125 % scad. 9/2004" e da tale indicazione, secondo l'attore, non risulterebbe che si trattava in realtà di obbligazioni emesse dalla società olandese Parmalat Finance Corp. BV, alle quali non si applicavano le garanzie offerte dalla legge italiana.

Secondo la Banca de Company le obbligazioni la consistate potevano essere esattamente identificate in base al codice ISIN (che, nel caso di specie, era XS 013557934), ma, a prescindere dalla comprensibilità di tule codice e dalla possibilità per un normale investitore di conoscerne il significato, quel codice non è riportato sull'ordine, ma solamente sulla conferma d'ordine invista dalla bancu al cliente dopo l'esecuzione dell'operazione (doc. 19 di parte convenuta).

Sicuramente le indicazioni contenute nell'ordine di acquisto non erano appropriate ed cruno suscettibili di indurre in errore l'acquirente sulla natura dei titoli; di ciò l'intermediario finanziario era certamente in grado di

SENTENZA 16.2.2007

Nº 3795/04 B.A.C.C.

Pag. 15



# \$

## IL CASO.it

accorgersi, ma per poter essere causa di annullamento del contratto, a norma dell'art. 1428 c.c. l'errore deve essere anche essenziale, cioè deve avere determinato un consenso che altrimenti il contraente non avrebbe espresso.

I requisiti dell'errore (riconoscibilità ed essenzialità) devono essere provati da chi agisce per l'annullamento del contratto e, nel caso di specie, rimane un assunto indimostrato quello secondo cui, se per l'annullamento del contratto e, nel caso di specie, rimane un assunto indimostrato quello secondo cui, se per l'annullamento esse reso como che acquistava obbligazioni emesse da una società olandese invece che dalla Parmalat italiana, non le avrebbe acquistate (tanto più se, come riferito dalla teste per l'annullamento essenzialmente il loro clevato rendimento).

La mancanza di chiarezza sulla nazionalità estera della società emittente e, di conseguenza, sul fatto che anche i titoli erano stati emessi su un mercato estero, rileva però antto un diverso profilo.

Non vi è prova che sin stato informato prima dell'acquisto di quella caratteristica delle obbligazioni che si apprestava ad acquistare e tale circostanza assume rilievo in rolazione all'obbligo informativo che gravava sull'intermediario finanziario a norma degli artt. 21 comma 1 lutt b del f.U.F. e 28 comma 2 del reg. Consob (la cui violazione, pur allegata in termini generici nell'atto introduttivo, assume concretezza in relazione alla specifica doglianza della mancata conoscenza della natura estera dei titoli compravenduti).

In particolare, la norma da ultimo citata, nel testo sostituito dalla delibera.
Consob 1.3.2000 n. 12409, prevede che "gli intermediari uulorizzati non

SENTENZA 16.2.2007

379 \$494 B A C.C.

Pay. Lis

June

23/84/84 78:48 b<sup>8</sup>: S

CODOCOSENENINO

EZYZSZEPU: da: Maaxz ; bol

possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla naturo, sui rischi e sulle implicazioni dalla specifica aperazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Il fatto che determinati tiloli obbligazionari siano emessi da società italiane o straniere è una caratteristica importante, che permene all'investitore di apprezzare anche il grado di rischio che quei titoli presentano o, quanto meno, di assumere ulteriori informazioni sulla solidità dell'emittente.

Ciò vale in particolare per obbligazioni del tipo di quelle acquistate dal visto che, almeno in quel momento, egli poteva attribuire diversa affidabilità alla Purmalut italiana, il cui nome appariva sull'ordine di acquisto, rispetto alle finanziarie estere ad essa collegate, che si sono poi in affetti rivelate essere delle "scatole vuote".

Nessuno del testi assunti su richiesta della banca convenuta ha riferito che l'attore è stato informato di quella essenziale caratteristica delle obbligazioni, sicché la banca (sulla quale gravava il relativo onere della prova a nonna dell'art. 23 comma 6 del T.U.F.) è certamente venuta meno ai suoi obblighi di informazione.

Tale considerazione è assurbeme rispetto alle altre violazioni addebitate dall'actore all'intermediario finanziario (la gran parte delle quali, in primo luogo quella della inadeguatezza dell'investimento, è stata esclusa dal C.T.U. nominato in corso di istruttoria).

violazione degli obblighi di dillgenza imposti agli intermediari Inanziari, secondo l'orientamento da tumpo accolto da questo Tribunale e

EDVITONZA 14.2.3001

Nº 3795/04 R.A.C.C

Pag. 17

Mine

da ultimo avallato dalla S.C. (Cass. sez. 1, 29 settembre 2005, n. 19024), non determina la nullità del contratto, ma concreta un inadempimento dal quale deriva una mera obbligazione risarcitoria.

Il danno va liquidato nell'importo corrispondente alla perdità conseguente

all'investimento, al netto del valore residuo del titoli e di quanto lucrato

dall'investitore a titolo di interessi (compensario lucri cum danno).

**IL CASO.it** 



La quantificazione del danno subito da della è stata demandata al C.T.U. prof. Company, le cui conclusioni sul punto non sono state contestate dalle parti (se non per il fatto che in futuro il valore di quelle obbligazioni pare destinato a variare, ma la quantificazione del danno va effettuata in relazione alla sua attualità e non ad ipotetici eventi futuri) e possono venire qui richiamate, in quanto logicamente e correttamente motivate.

L'importo addebitato sul conto corronte dell'attore in esito alla negoziazione da lui contestata ammontava a € 100.511,61 (doc. 19 di parte attrice); da quell'importo vanno dettatte le somme incassate per le cedole scadute prima del default (€ 10.250,00) ed il valore residuo dei titoli (€ 30.947,39) e la banca convenuta va condannata a pagare la differenza, pari ad € 59.314,22, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Non ha invece fondamento la domanda di risarelmento del danno non patrimoniale: esso non è risarcibile come danno morale, non essendo addebitabile a chi ha aglto in nome e per conto dell'istituto di credito convenuto la commissione di alcun rento ed essendo tardiva la allegazione (contenuta solamente nella comparsa conclusionale) della lesione di un

PENTENZA 16.2.2007

Nº 3793/64 R.A.C.C.

18 בעשיד

me

presunto "diritto al risparmio" che troverebbe tutela costituzionale (in rcaltà, gli interessi individuali correlati al valore del risparmio, che trova effettivamente riconoscimento costituzionale, hanno solamente contenuto patrimoniale e trovano tutela risarcitoria diretta nelle norme del codice civite che disciplinano i rapporti contrattuali). La banca convenuta ha invece tempestivamente eccepito il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c. "na nella fase precontrottuale che nello svolgimento del contratto". L'eccezione è infondata: la omessa informazione de parte della banca sotto il profile causale è assorbente ed incompatibile rispette al presunte enere di diligenza che avrebbe dovuto indurre l'investitore ad informarsi e se fosse ravvisabile una colpa del per non avere venduto le obbligazioni Parmalat quando si è profilato il rischio del default, ancora una volta sarebbe prevalente la colpa della banca, visto che la decisione di non disinvestire è stata presa di concerto con i funzionari della banca e senza che questi la sconsigliassero (come si desume dalle dichiarazioni della teste Spangaro ed, in particolare, da quelle del teste Basso). All'accoglimento della domanda attorea segue la condanna della Banca 📾 no alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 8.539,20, di cui € 432,00 per esbarsi, € 2.206,40 per diritti, 6 5,000,00 per onorari ed 6 900,80, pari al 12,5 % dei diritti e degli onorari, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, a norma dell'art. 14 della tariffa professionale in materia civile degli avvocati e procuratori, oluc all'I.V.A. ed al contributo alla C.N.P.A. Poiché la C.T.U. ha riguardato sia la posizione di Duri Renzo che quella

MINTENZA 16.2.2007

Nº 3795/04 R.A.C.C.

Pag. 19

### IL CASO.it

degli attori per i quali da ultimo è venuta meno la materia del contendere, il relativo costo può venire posto in via definitiva per un terzo a carico della banca soccombente, mentre per i residui due terzi va diviso in misura paritaria tra gli altri due attori e la Banca Popolare Friuladria s.p.a.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lega, ai sensi dell'art.

282 c.p.c.

p. q. m.

- 11 Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando.
- 1) Dichiara cossata la materia del contendere tra
- 2) Compensa integralmente le spese di lite tra
- 3) Condanna la Banca de legale rappresentante, a pagare a la legale capital somma
- di € 59.314,22 (cinquantanovemilatrecentoquattordici/22), oltre agli interessi logali dalla data di pubblicazione della presento sentenza al saldo;
- S) l'one in via desinitiva la spesa della C.T.U. per un terzo a carico della Banca della carico della carico

ERNTUNTA 16 2.2007

Nº 3795/04 R.A.C.C.

Pag. 20

nue



1	
della Banca carico di	·
e distribution	
Sontenza provvisorinmente esecutiva ex lege.	•
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2007.	
[] Citudice estensore [] Presidents	
- Doll Francesco Venier Doll Giunfranco Pellizzoni -	
The	
AL CANCELLIERE C1	
dott.ssa Michela Iussa	•
2 1 MAR. 2007	
Beposite in Constitution and Incommentation	. Mileson to promote
IL CANCELLIERE C1  dott.sea Wichelo Iussa	•
and the common terms of th	
Registrato a Udine II 03/04/07 a n=1029	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Registrato a Udine II 03/04/07 di nº 1022 3	
Serie 4 Giudiziari.	<u>,</u>
Liquidati € 1783 7 2)  Liquidati € 1783 7 2)	
fidniggii & A. E.io: IF DINIGERALE	

SENTENZA 16.2.2007

Nº 3793/04 R.A.C.C

Pag. 21